

**Legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45 (BUR n. 128/2017)  
(Bilancio)**

**COLLEGATO ALLA LEGGE DI STABILITÀ REGIONALE 2018( <sup>1</sup>)**

**Art. 1 - Acquisizione di ulteriori azioni della società Veneto Strade S.p.A..**

1. La Giunta regionale è autorizzata ad acquisire ulteriori azioni di Veneto Strade S.p.A., società costituita ai sensi della legge regionale 25 ottobre 2001, n. 29 “Costituzione di una società di capitali per la progettazione, esecuzione, manutenzione, gestione e vigilanza delle reti stradali”, fino al raggiungimento della totalità del capitale.

2. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 3.650.000,00 per l’esercizio 2018, si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 05 “Viabilità e infrastrutture stradali”, Titolo 3 “Spese per incremento attività finanziarie” del bilancio di previsione 2018-2020.

3. L’articolo 41 della legge regionale 19 febbraio 2007, n. 2 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2007” è abrogato.

**Art. 2 - Modifica all’articolo 19 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2017” e successive modificazioni.**

1. Al comma 2 dell’[articolo 19](#) della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 la parola: “*dodici*” è sostituita dalla seguente: “*trentasei*”.

2. Le entrate derivanti dall’applicazione del presente articolo quantificate in euro 22.885.050,68 per l’esercizio 2018 sono introitate al Titolo 05 “Entrate da riduzione di attività finanziarie”, Tipologia 100 “Alienazione di attività finanziarie” del bilancio di previsione 2018-2020.

**Art. 3 - Contributo al Centro interdipartimentale per la ricerca in viticoltura ed enologia (CIRVE) dell’Università degli studi di Padova.**

1. La Regione del Veneto, al fine di contribuire al miglioramento della qualità delle produzioni vitivinicole, promuove iniziative formative innovative per la qualificazione specialistica di figure professionali destinate ad operare nello specifico settore, anche mediante il supporto alle attività di ricerca.

2. La Giunta regionale, per il perseguimento delle finalità e la realizzazione delle azioni di cui al comma 1, è autorizzata a concedere un contributo complessivo di euro 300.000,00 al Centro interdipartimentale per la ricerca in viticoltura ed enologia (CIRVE) dell’Università degli studi di Padova, previa presentazione di un

dettagliato programma che indichi per ciascun anno le attività da realizzare e i risultati attesi.

3. La Giunta regionale definisce i criteri e le modalità di concessione del contributo di cui al comma 2, nonché le modalità per la comunicazione dei risultati ottenuti e per l'utilizzazione delle informazioni da parte delle competenti strutture regionali.

4. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 100.000,00 per ciascuno degli esercizi 2018, 2019 e 2020, si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 16 "Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca", Programma 01 "Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2018-2020.

**Art. 4 - Modifica all'articolo 25 recante "Continuazione interventi in favore delle piccole e medie imprese (PMI) del Polesine" della legge regionale 5 aprile 2013, n. 3 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2013".**

1. Dopo il comma 2 dell'[articolo 25](#) della legge regionale 5 aprile 2013, n. 3 è aggiunto il seguente:

omissis <sup>(2)</sup>

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo quantificati in euro 1.000.000,00 per l'esercizio 2018 si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 14 "Sviluppo Economico e competitività", Programma 03 "Ricerca e Innovazione", Titolo 2 "Spese in conto capitale" le cui disponibilità vengono incrementate mediante le entrate derivanti dalle ulteriori disponibilità sul fondo di rotazione di cui al comma 1 dell'articolo 25 della legge regionale 5 aprile 2013, n. 3 e allocate al Titolo 4 "Entrate in conto capitale", Tipologia 200 "Contributi agli investimenti" del bilancio di previsione 2018-2020.

**Art. 5 - Conclusione delle Celebrazioni del Centenario della Prima Guerra Mondiale.**

1. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, definisce, sentita la competente commissione consiliare, un programma di attività in occasione della conclusione delle Celebrazioni del centenario della Prima Guerra Mondiale.

2. Al fine di accrescere la conoscenza ed il significato delle vicende storiche fondanti l'identità europea contemporanea, il programma di cui al comma 1, che può assumere anche valenza internazionale, in continuità con le vicende storiche ed umane, contribuisce a valorizzare tutte quelle attività già sostenute in collaborazione con i diversi soggetti operanti sul territorio.

3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 200.000,00 per l'esercizio 2018 si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 05 "Tutela e valorizzazione dei beni e

delle attività culturali”, Programma 01 “Valorizzazione dei beni di interesse storico”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2018-2020.

**Art. 6 - Istituzione della Veneto Film Commission. (3)**

1. È istituita la Fondazione “Veneto Film Commission” quale fondazione di partecipazione promossa e sostenuta dalla Regione del Veneto in qualità di socio fondatore.

2. Alla Fondazione “Veneto Film Commission” possono aderire: gli enti locali, le Camere di commercio nonché altri organismi imprenditoriali e associativi pubblici e privati del Veneto.

3. La Fondazione “Veneto Film Commission” assolve ai seguenti compiti istituzionali:

a) promuovere la conoscenza del patrimonio culturale, ambientale e paesaggistico nonché favorire la crescita della competitività della regione creando le condizioni per attirare le produzioni cinematografiche, televisive e pubblicitarie italiane ed estere anche attraverso servizi dedicati, incentivi fiscali, sportelli dedicati;

b) sostenere la produzione e la circuitazione di opere cinematografiche e audiovisive, realizzate nella regione, che promuovono e diffondono l'immagine e la conoscenza del Veneto;

c) sostenere le iniziative di promozione della cultura cinematografica e audiovisiva nel Veneto;

d) valorizzare le risorse professionali e tecniche del settore attive sul territorio regionale;

e) promuovere la conoscenza del patrimonio storico culturale della Mediateca regionale e incentivare la fruizione del materiale audiovisivo e filmico in essa contenuto;

f) gestire appositi fondi destinati al settore e derivanti da risorse pubbliche nazionali, regionali, comunitarie e di altri soggetti.

4. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è autorizzata a compiere tutti gli atti necessari e a procedere con propri provvedimenti alla definizione delle modalità attuative e organizzative della Fondazione “Veneto Film Commission”.

5. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 100.000,00 per l'esercizio 2018, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 05 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 02 “Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2018-2020.

**Art. 7 - Promozione del ruolo e delle attività culturali della Orchestra Regionale Filarmonia Veneta.**

1. La Giunta regionale, nell'ambito delle proprie iniziative di diffusione e sostegno dello spettacolo dal vivo nel territorio regionale, riconosce il ruolo strategico della Orchestra Regionale

Filarmonia Veneta con sede a Rovigo, nella promozione della cultura teatrale e concertistico-sinfonica e nella sensibilizzazione e formazione del pubblico, anche con forme di interazione con il mondo della scuola, ed al fine di favorirne stabilità e sviluppo, sostiene le iniziative del programma annuale di attività.

2. Ai fini di cui al presente articolo l'Orchestra Regionale Filarmonia Veneta presenta alla Giunta regionale un programma annuale di attività che preveda un progetto di circuitazione concertistica e delle iniziative culturali sul territorio regionale.

3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo quantificati in euro 120.000,00 per l'esercizio 2018 si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 05 "Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali", Programma 02 "Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2018-2020.

#### **Art. 8 - Sostegno alla candidatura della Città di Vicenza per l'assegnazione del Campionato mondiale di ciclismo su strada del 2020.**

1. La Regione sostiene la candidatura della Città di Vicenza per l'assegnazione del Campionato mondiale di ciclismo su strada del 2020.

2. La Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo di euro 50.000,00 al Comitato promotore per l'assegnazione del Mondiale di Ciclismo 2020 alla Città di Vicenza.

3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 50.000,00 per l'esercizio 2018 si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 06 "Politiche giovanili, sport e tempo libero", Programma 01 "Sport e tempo libero", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2018-2020.

#### **Art. 9 - Modifiche alla legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 "Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo".**

1. Gli articoli 3 e 4, comma 1, lettera a), della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 sono abrogati.

2. L'articolo 77 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 è abrogato.

3. Dopo l'[articolo 77](#) della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 è inserito il seguente:  
omissis <sup>(4)</sup>

4. All'[articolo 78](#) della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica dell'articolo 78 "*Albo provinciale dei direttori tecnici*" è sostituita dalla seguente: "*Accertamento dei requisiti dei Direttori tecnici*";

b) i commi 1 e 5 sono abrogati.

5. Il comma 8 dell'[articolo 80](#) della legge regionale 4 novembre

2002, n. 33 è sostituito dal seguente:

omissis <sup>(5)</sup>

6. All'[articolo 83](#) della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica: *“Competenze delle Province”* è sostituita dalla seguente: *“Competenze della Regione”*;

b) al comma 1 le parole: *“Le Province esercitano”* sono sostituite dalle seguenti: *“La Giunta regionale esercita, nel rispetto della normativa comunitaria”*;

c) la lettera a) del comma 1 è sostituita dalla seguente:  
omissis <sup>(6)</sup>

d) al numero 2 della lettera b) del comma 1 le parole: *“previa domanda presentata alla provincia nel cui ambito territoriale è ubicato il comune di residenza o di domicilio”* sono sostituite dalle seguenti: *“previa domanda presentata alla Giunta regionale”*;

e) il comma 2 e l'Allegato T, recante *“Commissioni di esame ed elenchi per le professioni turistiche”*, sono abrogati;

f) al comma 3 le parole: *“Gli elenchi provinciali delle professioni turistiche sono pubblici e le risultanze sono pubblicate a cura della provincia entro il mese di febbraio di ciascun anno nel Bollettino ufficiale della Regione”* sono sostituite dalle seguenti: *“Gli elenchi regionali delle professioni turistiche sono pubblici”*;

g) il comma 4 è abrogato.

7. Ai commi 1 e 2 dell'[articolo 89](#) della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 le parole: *“alla provincia”* e le parole: *“la provincia”* sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: *“al comune ove è stata svolta l'attività”* e *“il comune”*.

#### **Art. 10 - Modifiche alla legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 “Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto”.**

1. Al comma 3 dell'[articolo 10](#) della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 le parole: *“nonché della società consortile denominata “Veneto Promozione Spa” di cui alla legge regionale 24 dicembre 2004, n. 33 e successive modificazioni”* sono sostituite dalle seguenti: *“nonché di altri Enti”*.

2. Alla lettera c) del comma 2 dell'[articolo 13](#) della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 le parole: *“e provinciale”* sono soppresse.

3. All'[articolo 19](#) della legge regionale 14 giugno 2013, n.11 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole: *“delle politiche del turismo”* sono sostituite dalle seguenti: *“delle politiche e della programmazione in materia di turismo”*;

b) al comma 2 la parola: *“Regione”* è sostituita dalle seguenti: *“Giunta regionale”*;

c) alla lettera a) del comma 2 sono abrogate le parole: *“la programmazione pluriennale e”*;

d) dopo la lettera e) del comma 2 è inserita la seguente:  
omissis <sup>(7)</sup>

4. L'articolo 20 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 è abrogato.

5. All'articolo 27 bis della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 le parole: "*Città metropolitana di Venezia o alla provincia competente per territorio dove l'alloggio è situato, secondo le procedure definite dalla Giunta regionale*" sono sostituite dalle seguenti: "*Giunta regionale secondo le procedure definite dalla stessa*";

b) al comma 3 le parole: "*Città metropolitana di Venezia o alla provincia competente per territorio dove l'alloggio è situato*" sono sostituite dalle seguenti: "*Giunta regionale,*".

6. Ai commi 1, 2, 3 e 5 dell'articolo 32 della legge regionale 14 giugno 2013, n.11 la parola: "*provincia*" è sostituita dalle seguenti: "*Giunta regionale*".

7. Ai commi 3 e 4 dell'articolo 33 della legge regionale 14 giugno 2013, n.11 la parola: "*provincia*" è sostituita dalle seguenti: "*Giunta regionale*".

8. All'articolo 34 della legge regionale 14 giugno 2013, n.11 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4 le parole: "*fornito dalla provincia, sulla base del modello regionale*" sono sostituite dalle parole: "*approvato dalla Giunta regionale*";

b) al comma 5 le parole: "*fornito dalla provincia, sulla base del modello regionale*" sono sostituite dalle parole: "*approvato dalla Giunta regionale*".

9. All'articolo 35 della legge regionale 14 giugno 2013, n.11 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole: "*dalle province*" sono sostituite dalle seguenti: "*dalla Giunta regionale*";

b) ai commi 2, 3, 5, 8 la parola: "*provincia*" è sostituita dalle seguenti: "*Giunta regionale*";

c) al comma 4 le parole: "*La provincia effettua annualmente verifiche a campione sulle strutture ricettive e sulle sedi congressuali in una percentuale minima di almeno il 10 per cento del totale di ogni tipologia*" sono sostituite dalle seguenti: "*La Giunta regionale effettua annualmente verifiche a campione sulle strutture ricettive e sulle sedi congressuali in una percentuale minima significativa da essa stabilita per ogni tipologia*";

d) al comma 5 bis le parole: "*la Città metropolitana di Venezia e le province*" sono sostituite dalle seguenti: "*e la Giunta regionale*";

e) al comma 7 le parole: "*e le province sono tenuti a fornire reciprocamente le informazioni acquisite nell'esercizio delle rispettive funzioni di vigilanza e a comunicarle, se richieste, alla Giunta regionale.*" sono sostituite dalle seguenti: "*e la Giunta*

*regionale sono tenuti a fornirsi reciprocamente le informazioni acquisite nell'esercizio delle rispettive funzioni di vigilanza".*

10. All'[articolo 38](#) della legge regionale 14 giugno 2013, n.11 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole: *"presenta alla provincia nel cui territorio è ubicata la sede principale"* sono sostituite dalle seguenti: *"aprendo la sede principale nel Veneto, presenta alla Giunta regionale"*;

b) ai commi 2 e 6 la parola: *"provincia"* è sostituita dalle seguenti: *"Giunta regionale"*;

c) al comma 3 lettera b) le parole: *"anche sui siti internet istituzionali delle province"* sono sostituite dalle seguenti: *"anche sul sito internet istituzionale della Regione"*;

d) al comma 4 le parole: *"una sede secondaria, sono tenute a comunicare detta apertura sia alla provincia della sede secondaria sia alla provincia della sede principale"* sono sostituite dalle seguenti: *"una sede secondaria nel Veneto, sono tenute a comunicare detta apertura sia alla Giunta regionale del Veneto sia alla amministrazione competente per l'apertura della sede principale"*.

11. Ai commi 1 e 2 dell'[articolo 39](#) della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 la parola: *"provincia"* è sostituita dalle seguenti: *"Giunta regionale"*.

12. Al comma 1 dell'[articolo 48](#) della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 le parole: *"La Regione al fine di migliorare, qualificare e sviluppare iniziative di sostegno delle attività turistiche realizzate dalle province, dai comuni e dagli altri enti pubblici"* sono sostituite dalle seguenti: *"La Giunta regionale al fine di migliorare, qualificare e sviluppare iniziative di sostegno delle attività turistiche realizzate dai comuni e dagli altri enti pubblici"*.

13. All'[articolo 49](#) della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alle lettere f) ed m) del comma 3 nonché alla lettera b) del comma 5 la parola: *"provincia"* è sostituita dalle seguenti: *"Giunta regionale"*;

b) alla lettera g) del comma 3 la parola: *"provincia"* è sostituita dalla seguente *"Regione"*;

c) alla lettera n bis) del comma 3 la parola: *"Regione"* è sostituita dalle seguenti: *"Giunta regionale"*;

d) al comma 6 le parole: *"attributi alla provincia competente per territorio, ad eccezione dei casi di cui al comma 3, lettera a), al comma 4, lettera a) e al comma 5, lettera a),"* sono soppresse;

e) al comma 7 le parole: *"L'ente locale"* sono sostituite dalle seguenti: *"Il Comune"*;

f) al comma 11 le parole: *"l'ente locale"* sono sostituite dalle seguenti: *"il Comune"*.

14. Ai commi 6 e 8 dell'[articolo 50](#) della legge regionale 14 giugno 2013, n.11 la parola: *"provincia"* è sostituita dalle seguenti:

*“Giunta regionale”.*

**Art. 11 - Norme transitorie e finali in materia di turismo.**

1. Le province e la Città metropolitana di Venezia continuano ad esercitare le funzioni in materia di turismo oggetto di riallocazione in capo alla Regione fino alla data individuata nel provvedimento della Giunta regionale approvato ai sensi del comma 2 dell'[articolo 2](#) della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30, che individua altresì le sedi lavorative per l'esercizio delle funzioni in materia di turismo da parte della Regione.

2. Agli oneri derivanti dalla riallocazione in capo alla Regione delle funzioni non fondamentali in materia di turismo di cui alla presente legge, quantificati in euro 43.000,00 per l'esercizio 2018, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 18 “Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali”, Programma 01 “Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2018-2020.

**Art. 12 - Ricognizione e messa in sicurezza della rete viaria regionale in gestione alla società Veneto Strade Spa.**

1. La Giunta regionale è autorizzata, sentita la competente commissione consiliare sul programma degli interventi che si andranno a finanziare, a concedere un contributo complessivo di euro 15.000.000,00 alla società a partecipazione regionale Veneto Strade S.p.A., costituita con legge regionale 25 ottobre 2001, n. 29 “Costituzione di una società di capitali per la progettazione, esecuzione, manutenzione, gestione e vigilanza delle reti stradali” finalizzato sia alla verifica straordinaria delle condizioni della rete stradale regionale gestita dalla medesima, comprensiva delle attività concernenti rilievi analisi e monitoraggi, sia all'esecuzione degli interventi di adeguamento strutturale e di manutenzione straordinaria.

2. Agli oneri di natura corrente derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 300.000,00 per l'esercizio 2018, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 05 “Viabilità e infrastrutture stradali”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2018-2020.

3. Agli oneri in conto capitale derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 4.700.000,00 per l'esercizio 2018, e in euro 5.000.000,00 per ciascun esercizio 2019 e 2020, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 05 “Viabilità e infrastrutture stradali”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2018-2020.

**Art. 13 - Gestione dell'attività ordinaria nella realizzazione della "Superstrada Pedemontana Veneta".**

1. Nell'ambito degli adempimenti previsti per l'attuazione dell'opera pubblica "Superstrada Pedemontana Veneta", la Giunta regionale è autorizzata ad effettuare tutte le attività di ordinaria gestione connesse alla realizzazione della stessa.

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 250.000,00 per l'esercizio 2018, si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 10 "Trasporti e diritti alla mobilità", Programma 05 "Viabilità e infrastrutture stradali", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2018-2020.

**Art. 14 - Autorizzazione all'anticipazione del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale.**

1. Al fine di garantire la continuità dei servizi minimi di trasporto pubblico locale, automobilistico e lagunare nelle more dell'approvazione del riparto tra le Regioni a statuto ordinario del "Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale" di cui al decreto legge 6 luglio 2012 n. 95, "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario" convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012, n. 135, e dell'emanazione del decreto interministeriale del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze di anticipazione di una quota dello stanziamento del Fondo, la Giunta regionale è autorizzata ad anticipare annualmente, nei limiti delle proprie disponibilità di cassa, un importo non superiore al limite massimo di quattro dodicesimi della quota del Fondo nazionale attribuita alla Regione del Veneto nell'anno precedente (Missione 10 "Trasporti e diritto alla mobilità", Programmi 01 "Trasporto ferroviario" e 02 "Trasporto pubblico locale" Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2018-2020).

1 bis. Per le medesime finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale è altresì autorizzata ad anticipare annualmente, entro il mese di ottobre, nei limiti delle proprie disponibilità di cassa, un importo non superiore al 90 per cento del valore del saldo della quota del Fondo nazionale, di cui al comma 1, attribuita alla Regione del Veneto nell'anno precedente, nelle more dell'emanazione del decreto interministeriale del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle Finanze, che opera il riparto definitivo e la determinazione del saldo del Fondo medesimo (Missione 10 "Trasporti e diritto alla mobilità", Programma 01 "Trasporto ferroviario" e 02 "Trasporto pubblico locale" Titolo 1 "Spese correnti").<sup>(8)</sup>

2. L'anticipazione annuale di cui ai commi 1 e 1 bis <sup>(9)</sup> è

destinata ai servizi di trasporto pubblico locale automobilistico e lagunare nonché a quelli di trasporto ferroviario regionale e locale in proporzione ai finanziamenti attribuiti nell'anno precedente a ciascuna delle due modalità di trasporto.

3. La quota di anticipazione di cui al comma 1 <sup>(10)</sup> attribuita al trasporto pubblico locale automobilistico e lagunare è erogata agli enti affidanti in quattro rate mensili decorrenti da gennaio ed è soggetta a conguaglio nel provvedimento della Giunta regionale di approvazione del definitivo riparto annuale dei finanziamenti.

4. Il comma 2 dell'[articolo 37](#) della legge regionale 5 aprile 2013, n. 3, "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2013" è sostituito dal seguente:

omissis <sup>(11)</sup>

5. I commi 3 e 5 dell'articolo 37 della legge regionale 5 aprile 2013, n. 3 sono abrogati.

**Art. 15 - Modifica all'articolo 3 della legge regionale 22 luglio 2015, n. 13 "Variazione al bilancio di previsione 2015 per il finanziamento degli interventi per fronteggiare l'emergenza causata dagli eccezionali eventi atmosferici del giorno 8 luglio 2015 che hanno colpito i territori di cui al decreto del Presidente della Giunta regionale n. 106 del 9 luglio 2015".**

1. Dopo il comma 1 dell'[articolo 3](#) della legge regionale 22 luglio 2015, n. 13 sono inseriti i seguenti:

omissis <sup>(12)</sup>

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 1.500.000,00 per l'esercizio 2018, si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 11 "Soccorso civile", Programma 02 "Interventi a seguito di calamità naturali", Titolo 2 "Spese in conto capitale", la cui disponibilità viene incrementata mediante le nuove entrate di cui al comma 1, allocate al Titolo 4 "Entrate in conto capitale", Tipologia 500 "Altre entrate in conto capitale" del bilancio di previsione 2018-2020.

**Art. 16 - Modifiche all'articolo 12 della legge regionale 27 novembre 1984, n. 58 "Disciplina degli interventi regionali in materia di protezione civile".**

omissis <sup>(13)</sup>

**Art. 17 - Modifica all'articolo 75 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2017".**

1. Dopo il comma 1 dell'[articolo 75](#) è inserito il seguente:

omissis <sup>(14)</sup>

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 1.500.000,00 per l'esercizio 2018, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del

territorio e dell'ambiente", Programma 04 "Sistema idrico integrato", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2018-2020".

**Art. 18 - Modifica alla legge regionale 3 novembre 2017, n. 39 "Norme in materia di edilizia residenziale pubblica".**

1. La lettera c) del comma 5 dell'articolo 12 della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39 è abrogata.

**Art. 19 - Modifiche alla legge regionale 28 novembre 2014, n. 37 "Istituzione dell'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario" e successive modificazioni.**

1. Alla lettera b) del comma 1 dell'[articolo 2](#) della legge regionale 28 novembre 2014, n. 37 le parole: "*ivi compresi i processi di valorizzazione e certificazione della qualità,*" sono soppresse.

2. Dopo la lettera d) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 28 novembre 2014, n. 37 sono aggiunte le seguenti:

omissis <sup>(15)</sup>

3. Dopo il comma 4 dell'[articolo 12](#) della legge regionale 28 novembre 2014, n. 37 sono inseriti i seguenti:

omissis <sup>(16)</sup>

4. Dopo il comma 8 dell'[articolo 14](#) della legge regionale 28 novembre 2014, n. 37 è aggiunto il seguente comma:

omissis <sup>(17)</sup>

5. Agli oneri correnti derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 16.000.000,00 per ciascun esercizio 2018, 2019 e 2020 si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 16 "Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca", Programma 01 "Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2018-2020.

6. Agli oneri in conto capitale derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 5.000.000,00 per ciascun esercizio 2018, 2019 e 2020 si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", Programma 05 "Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2018-2020.

**Art. 20 - Gestione dei beni immobili della Riforma fondiaria trasferiti nel patrimonio della Regione del Veneto a seguito della soppressione dell'Ente Veneto Agricoltura.**

1. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, determina le modalità per la gestione dei beni immobili della Riforma fondiaria di cui alla legge 30 aprile 1976, n. 386, "Norme di principio, norme particolari e finanziarie concernenti gli enti di sviluppo" trasferiti, ad ogni effetto, nel patrimonio della Regione del Veneto, con decorrenza 1° gennaio

2017, a seguito della conclusione delle operazioni di liquidazione dell'Azienda regionale Veneto Agricoltura, ai sensi dell'[articolo 14](#) della legge regionale 28 novembre 2014, n. 37 "Istituzione dell'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario", per i quali sia venuta meno la originaria destinazione ovvero la specificità funzionale al riordino fondiario. A tal fine la Giunta regionale:

a) prevede il trasferimento gratuito in proprietà alle amministrazioni pubbliche o agli enti interessati dei beni immobili destinati e destinabili ad uso di pubblico interesse, o a fini di assistenza, di educazione o di culto;

b) include i beni immobili, diversi da quelli di cui alla lettera a), nel Piano di valorizzazione e/o alienazione del patrimonio immobiliare di proprietà della Regione del Veneto di cui all'[articolo 16](#) della legge regionale 18 marzo 2011 n. 7 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2011" o ne prevede l'inserimento nella banca della terra veneta di cui alla legge regionale 8 agosto 2014, n. 26 "Istituzione della banca della terra veneta", per le finalità ivi previste, e gli eventuali criteri di prelazione.

2. Nel caso in cui la prelazione di cui al comma 1, lettera b) non sia prevista o non venga esercitata, la vendita è effettuata con preferenza a favore di giovani imprenditori agricoli o di cooperative agricole.

3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 120.000,00 per l'esercizio 2018 ed euro 100.000,00 per l'esercizio 2019, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 05 "Gestione dei beni demaniali e patrimoniali", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2018-2020.

**Art. 21 - Modifiche alla legge regionale 7 agosto 2009, n. 16 "Interventi straordinari nel settore agricolo per contrastare la crisi economica e finanziaria e per la semplificazione degli adempimenti amministrativi.**

1. All'[articolo 1](#), della legge regionale 7 agosto 2009, n. 16 dopo la lettera a) è inserita la seguente:

omissis <sup>(18)</sup>

2. Dopo l'[articolo 2](#), della legge regionale 7 agosto 2009, n. 16 è inserito il seguente articolo:

omissis <sup>(19)</sup>

3. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, adotta, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il provvedimento attuativo delle disposizioni di cui all'[articolo 2 bis](#) della legge regionale 7 agosto 2009, n. 16 così come introdotto dal comma 2 del presente articolo.

4. Agli oneri correnti derivanti dall'applicazione del presente articolo quantificati in euro 550.000,00 per l'esercizio 2018 si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 16 "Agricoltura, politiche

agroalimentari e pesca”, Programma 01 “Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2018-2020.

**Art. 22 - Modifiche alla legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 “Disciplina delle attività turistiche connesse al settore primario”.**

1. Al comma 3 dell’[articolo 1](#) della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 le parole: “*le province*” sono soppresse.

2. Il comma 1 bis e il comma 3 dell’[articolo 4](#) della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 sono abrogati.

3. Il comma 3 dell’[articolo 9](#) della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 è sostituito dal seguente:  
omissis <sup>(20)</sup>

4. Al comma 3 dell’[articolo 11](#) della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 le parole: “*nei regolamenti provinciali di cui all’articolo 25*” sono sostituite dalle parole: “*nel regolamento regionale di cui all’articolo 7*”.

5. All’[articolo 12](#) della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:  
omissis <sup>(21)</sup>

b) il comma 3 è abrogato.

6. Le lettere b) e d) del comma 1 dell’[articolo 13](#) della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 sono abrogate.

7. Dopo l’articolo 13 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 è inserito il seguente:  
omissis <sup>(22)</sup>

8. Alla fine della lettera a) del comma 1 dell’[articolo 15](#) della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 sono aggiunte le parole: “*, dandone comunicazione alla Giunta regionale*”.

9. All’[articolo 23](#) della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: “*Riconoscimento*”;

b) al comma 1 le parole: “*La provincia*” sono sostituite dalle seguenti: “*La Giunta regionale*”;

c) al comma 2 la parola: “*provinciale*” è soppressa.

10. All’[articolo 24](#) della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera b) del comma 1 è sostituita dalla seguente:  
omissis <sup>(23)</sup>

b) al comma 2 le parole: “*La provincia*” sono sostituite dalle seguenti: “*La Giunta regionale*”;

c) il comma 3 è abrogato.

d) al comma 4 le parole: “*alla provincia*” sono sostituite dalle seguenti: “*alla Giunta regionale*”.

11. All’[articolo 25](#) della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28

sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera d) del comma 1 le parole: “*alla provincia*” sono sostituite dalle seguenti: “*alla Giunta regionale*”;

b) la lettera h) del comma 1 è sostituita dalla seguente:  
omissis <sup>(24)</sup>

12. All'articolo 26 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente:  
“Attività di controllo.”;

b) il comma 1 è sostituito dal seguente:  
omissis <sup>(25)</sup>

c) i commi 2 e 3 sono abrogati.

13. All'articolo 28 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera g) del comma 5 le parole: “*della provincia per l'esercizio*” sono sostituita dalle seguenti: “*dell'esercizio*”;

b) alle lettere a) e b) del comma 9 le parole: “*la provincia*” sono sostituite dalle seguenti: “*il comune*”;

c) alle lettere a) e b) del comma 10 le parole: “*la provincia*” sono sostituite dalle seguenti: “*il comune*”;

d) il comma 12 è sostituito dal seguente:  
omissis <sup>(26)</sup>

14. Agli oneri derivanti dalla riallocazione in capo alla Regione delle funzioni non fondamentali in materia di agriturismo di cui alla presente legge, quantificati in euro 7.000,00 per l'esercizio 2018, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 18 “Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali”, Programma 01 “Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2018-2020.

**Art. 23 - Modifica alla legge regionale 28 novembre 2014, n. 37 “Istituzione dell'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario” e successive modificazioni.**

1 Il comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 28 novembre 2014, n. 37 è sostituito dal seguente:

omissis <sup>(27)</sup>

**Art. 24 - Partecipazione della Regione del Veneto all'Associazione per il patrimonio delle colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene. <sup>(28)</sup>**

1. La Giunta regionale è autorizzata a compiere tutti gli atti necessari per la partecipazione della Regione del Veneto alla “Associazione per il patrimonio delle colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene”,<sup>(29)</sup> costituita per contribuire allo sviluppo conservativo e durevole del patrimonio mondiale UNESCO delle “Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene” e per il perseguimento delle altre finalità previste nello statuto

dell'associazione. La partecipazione è stabilita per la durata prevista dallo statuto dell'associazione ed è subordinata alla condizione che lo statuto dell'associazione consenta al Presidente della Giunta regionale o suo delegato di esercitare i diritti inerenti la qualità di socio fondatore e provvedere alla designazione dei rappresentanti della Regione del Veneto negli organi dell'associazione, nel rispetto dello Statuto regionale e della normativa vigente.

2. La partecipazione è inoltre subordinata alla condizione che l' "Associazione per il patrimonio delle colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene" consegua il riconoscimento della personalità giuridica.

3. La Giunta regionale è autorizzata a contribuire alla gestione delle attività dell'associazione.

4. Agli oneri per la partecipazione al patrimonio quantificati in euro 5.000,00 per l'esercizio 2018 si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 16 "Agricoltura, Politiche Agroalimentari e Pesca", Programma 01 "Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare", Titolo 3 "Spese per incremento attività finanziarie" del bilancio di previsione 2018-2020.

5. Agli oneri per il contributo alla gestione quantificati in euro 15.000,00 per gli esercizi 2018 e successivi si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 16 "Agricoltura, Politiche Agroalimentari e Pesca", Programma 01 "Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2018-2020.

**Art. 25 - Modifiche alla legge regionale 30 maggio 2014, n. 13 "Disciplina dei distretti industriali, delle reti innovative regionali e delle aggregazioni di imprese".**

1. Nella rubrica dell'[articolo 9](#) della legge regionale 30 maggio 2014, n. 13 le parole: "*di programma*" sono soppresse e dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

omissis <sup>(30)</sup>

2. Dopo il comma 2 dell'[articolo 10](#) della legge regionale 30 maggio 2014, n. 13 sono aggiunti i seguenti:

omissis <sup>(31)</sup>

3. Le disponibilità a valere sul fondo di rotazione di cui alla legge 27 ottobre 1994, n. 598, resa attuativa mediante la deliberazione della Giunta regionale n. 4344 del 30 dicembre 2005, quantificate in euro 11.700.000,00 per l'esercizio 2018, sono introitate al bilancio regionale e sono destinate per euro 1.700.000,00 alle attività previste dai commi 2 bis, 2 ter e 2 quater dell'articolo 10 della legge regionale 30 maggio 2014, n. 13, come introdotti dal comma 2 del presente articolo e per euro 10.000.000,00 alla dotazione del fondo di rotazione di cui all'articolo 26 della legge regionale 6 aprile 2012, n. 13 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2012".

4. Agli oneri correnti derivanti dall'applicazione del presente articolo quantificati in euro 1.700.000,00, per l'esercizio 2018 (Missione 14 "Sviluppo economico e competitività", Programma 03 "Ricerca e Innovazione", Titolo 1 "Spese correnti"), si fa fronte con le entrate di cui al comma 3 del presente articolo allocate al Titolo 04 "Entrate in conto capitale", Tipologia 200 "Contributi agli investimenti" del bilancio di previsione 2018-2020.

5. Agli oneri in conto capitale derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 10.000.000,00 per l'esercizio 2018 (Missione 14 "Sviluppo economico e competitività", Programma 03 "Ricerca e innovazione" Titolo 2 "Spese in conto capitale"), si fa fronte con le entrate di cui al comma 3 del presente articolo allocate al Titolo 04 "Entrate in conto capitale", Tipologia 200 "Contributi agli investimenti" del bilancio di previsione 2018-2020".

**Art. 26 - Ripristino dello stato dei luoghi interessati da impianti di produzione di energia alimentati da fonti rinnovabili di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 "Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità".**

1. Il mancato ripristino dello stato dei luoghi da parte del titolare dell'autorizzazione di un impianto di produzione di energia da fonte rinnovabile comporta l'avvio delle procedure di escussione delle garanzie fideiussorie previste dalla lettera j), punto 13.1 dell'Allegato del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 10 settembre 2010 "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", in attuazione del comma 4, articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 e successive modificazioni.

2. Per le finalità di cui al comma 1, è predisposto un piano di ripristino secondo le modalità dettate dall'amministrazione regionale e previo eventuale sopralluogo dell'area da ripristinare, nel rispetto delle procedure di cui al presente articolo.

3. In assenza della messa in disponibilità volontaria dell'area, l'ente autorizzante avvia le procedure di occupazione temporanea di cui all'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica dell'8 giugno 2001, n. 327 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità."

4. Per la quantificazione del valore economico dei lavori da eseguire fa fede la perizia asseverata e giurata depositata in sede di autorizzazione ovvero la stima di spesa contenuta nel piano di ripristino. L'eventuale accertamento da parte dell'ente autorizzante della consistenza di lavori di dismissione e di ripristino dei luoghi non previsti dal documento peritale comporta l'avvio delle procedure per il recupero del credito, anche con riferimento agli eventuali oneri dovuti all'occupazione temporanea.

5. L'eventuale affidamento dei lavori di dismissione e di ripristino dello stato dei luoghi, la loro esecuzione e conclusione possono essere affidati ad un soggetto terzo nel rispetto del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici" e successive modificazioni.

6. Eseguiti i lavori di dismissione e di ripristino, l'ente autorizzante provvede a restituire l'area al proprietario, fatta salva la tutela del credito dell'amministrazione in caso di maggiore onere rispetto all'importo garantito.

7. Le entrate derivanti dall'applicazione del presente articolo sono introitate al Titolo 3 "Entrate extratributarie", Tipologia 500 "Rimborsi e altre entrate correnti" del bilancio di previsione 2018-2020, e sono destinate alla realizzazione degli interventi di messa in ripristino di cui al presente articolo (Missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", Programma 02 "Tutela, valorizzazione e recupero ambientale", Titolo 2 "Spese in conto capitale").

**Art. 27 - Modifica alla legge regionale 9 febbraio 2001, n. 5 "Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2001)".**

1. Dopo il comma 2 bis dell'[articolo 23](#) della legge regionale 9 febbraio 2001, n. 5 è aggiunto il seguente:  
omissis <sup>(32)</sup>

**Art. 28 - Disposizioni in materia di sviluppo del sistema produttivo veneto.**

1. Le disponibilità sul fondo di rotazione di cui alla lettera a) del comma 2 dell'[articolo 13](#) della legge regionale 18 novembre 2005, n. 17 "Normativa sulla cooperazione nella Regione del Veneto" sono introitate nel bilancio regionale per un importo di euro 3.000.000,00.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate a favorire lo sviluppo del sistema produttivo mediante il finanziamento degli interventi previsti dal POR FESR 2014-2020, Asse 3, Azione 3.1.1 "Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili, e accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale", Sub-azione A "Settore Manifattura" e Sub-azione B "Settore commercio".

3. Agli oneri in conto capitale, derivanti dall'applicazione del comma 2 del presente articolo, quantificati complessivamente in euro 3.000.000,00 per l'esercizio 2018, si fa fronte per euro 1.000.000,00 relativi alla Sub-azione A "Settore Manifattura" con le risorse allocate nella Missione 14 "Sviluppo economico e competitività", Programma 01 "Industria Pmi e Artigianato", Titolo 2 "Spese in conto capitale" e per euro 2.000.000,00 relativi alla Sub-azione B "Settore Commercio" con le risorse allocate nella Missione

14 “Sviluppo economico e competitività”, Programma 02 “Commercio - Reti distributive - Tutela dei consumatori”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, le cui disponibilità vengono incrementate mediante le nuove entrate di cui al comma 1 allocate al Titolo 4 “Entrate in conto Capitale”, Tipologia 200 “Contributi agli investimenti” del bilancio di previsione 2018-2020.

**Art. 29 - Modifiche alla legge regionale 17 giugno 2016, n. 17 “Norme relative all’unificazione dei fondi di rotazione regionali”.**

1. Dopo la lettera e) del comma 3 dell’[articolo 1](#) della legge regionale 17 giugno 2016, n. 17 sono inserite le seguenti:  
omissis <sup>(33)</sup>

2. Le disposizioni di cui alle lettere e bis) ed e ter) del comma 1 producono effetti all’esaurimento della provvista pubblica destinata alla quota parte di fondo associata all’erogazione di un contributo a fondo perduto e alla contestuale ripresa dell’operatività del fondo come agevolazione concessa nella forma del finanziamento agevolato.

3. Al comma 1 dell’[articolo 3](#) della legge regionale 17 giugno 2016, n. 17 le parole: *“di cui alle lettere a), b) e c) del comma 3 dell’articolo 1”* sono sostituite dalle parole: *“di cui alle lettere a), b), c) e bis), e ter) ed e quater) del comma 3 dell’articolo 1”*.

4. Al comma 2 dell’articolo 3 della legge regionale 17 giugno 2016, n. 17 la parola: *“ventiquattro”* è sostituita con la parola: *“quarantotto”*.

**Art. 30 - Ulteriore modifica alla legge regionale 17 giugno 2016, n. 17 “Norme relative all’unificazione dei fondi di rotazione regionali”.**

1. Dopo la lettera i) del comma 3 dell’[articolo 3](#) della legge regionale 17 giugno 2016, n. 17 è aggiunta la seguente:  
omissis <sup>(34)</sup>

2. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo quantificati in euro 8.000,00 per l’esercizio 2018 e allocati alla Missione 09 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente”, Programma 05 “Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione”, Titolo 1 “Spese correnti”, si fa fronte con le entrate derivanti dai rientri del fondo di rotazione di cui all’articolo 30 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 “Legge forestale regionale” introitate al Titolo 4 “Entrate in conto capitale”, Tipologia 300 “Altri trasferimenti in conto capitale” del bilancio di previsione 2018-2020.

**Art. 31 - Disposizioni in materia di pianificazione forestale.**

1. Per assicurare il sostegno all’efficace attuazione delle attività di pianificazione forestale disciplinate dall’[articolo 23](#) della legge

regionale 13 settembre 1978, n. 52 “Legge forestale regionale”, si autorizza il parziale trasferimento al bilancio regionale delle somme rivenienti dai rimborsi dei prestiti concessi dal Fondo di rotazione di cui all'[articolo 30](#) della medesima legge regionale 13 settembre 1978, n. 52.

2. I rientri di cui al comma 1, quantificati in euro 500.000,00 per l'esercizio 2018 ed euro 200.000,00 per ciascuno degli esercizi 2019 e 2020 sono introitati al Titolo 4 “Entrate in conto capitale”, Tipologia 200 “Contributi agli investimenti” del bilancio di previsione 2018-2020.

3. Le risorse di cui al comma 2 sono destinate al sostegno alla pianificazione forestale e allocate alla Missione 09 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente”, Programma 05 “Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2018-2020.

### **Art. 32 - Soggetto aggregatore della Regione del Veneto.**

1. La Centrale Regionale Acquisti per la Regione del Veneto (CRAV), è trasferita dalla Regione del Veneto all'ente Azienda Zero, mantenendo, anche in seguito del trasferimento, la qualità di soggetto aggregatore per la Regione del Veneto ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 “Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale”, convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, riconosciuto dall'Autorità Nazionale Anticorruzione con l'inserimento nell'elenco dei soggetti aggregatori.

2. Alla CRAV sono imputate, anche agli effetti del riparto del Fondo di cui all'articolo 9, comma 9, del decreto legge 66 del 2014, convertito, tutte le attività volte alla aggregazione delle acquisizioni rilevanti ai fini della distribuzione del Fondo in base alla disciplina statale svolte dalla CRAV stessa, nonché tutte le attività svolte dal Coordinamento Regionale Acquisti in Sanità (CRAS), quale struttura già delegata all'esercizio delle funzioni di soggetto aggregatore e quelle espletate dall'Unità Organizzativa Acquisti Centralizzati della Regione del Veneto.

3. L'Azienda Zero cura gli adempimenti necessari, a seguito del trasferimento della CRAV, agli effetti del mantenimento della qualità di soggetto aggregatore e dell'espletamento dell'attività di acquisizione quale soggetto aggregatore.

4. Il trasferimento di cui al comma 1 avrà effetto dalla data indicata in un apposito provvedimento della Giunta regionale, ove saranno individuate le specifiche modalità attuative.

5. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si fa fronte con le risorse statali afferenti al fondo per l'aggregazione degli acquisti di beni e di servizi allocate alla Missione 13 “Tutela della salute”, Programma 07 “Ulteriori spese in materia sanitaria”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2018-2020.

**Art. 33 - Modifica dell'articolo 2 della legge regionale 22 ottobre 2014, n. 33 "Disposizioni in ordine alle sperimentazioni gestionali di Motta di Livenza, Cavarzere e disposizioni transitorie relative all'Ospedale specialistico interregionale Codivilla-Putti di Cortina d'Ampezzo".**

1. L'[articolo 2](#) della legge regionale 22 ottobre 2014, n. 33 è sostituito dal seguente:

omissis <sup>(35)</sup>

2. Il vincolo di destinazione d'uso sanitario della durata di quindici anni istituito ai sensi del comma 4 dell'articolo 2 della legge regionale 22 ottobre 2014, n. 33 così come sostituito dal comma 1 del presente articolo, decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 500.000,00, si fa fronte con risorse del fondo sanitario regionale allocate alla Missione 13 "Tutela della Salute", Programma 01 "Servizio sanitario regionale - Finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2018-2020."

**Art. 34 - Istituzione del premio scientifico internazionale "Bernardino Ramazzini" (International Award Bernardino Ramazzini for Cancer Epidemiology).**

1. Al fine di promuovere le attività connesse allo studio dell'epidemiologia dei tumori quale strumento per la pianificazione dell'assistenza ai pazienti neoplastici e di valorizzare, anche in un contesto internazionale, le attività scientifiche condotte dal Registro Tumori del Veneto, la Giunta regionale è autorizzata ad istituire il "Premio scientifico internazionale "Bernardino Ramazzini" - International Award Bernardino Ramazzini for Cancer Epidemiology" da assegnare annualmente a scienziati o istituzioni, nazionali o internazionali.

2. La Giunta regionale stabilisce, con proprio provvedimento, i criteri, le modalità organizzative, nonché l'entità del premio scientifico.

3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo quantificati in euro 20.000,00 per l'esercizio 2018 si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 13 "Tutela della Salute", Programma 07 "Ulteriori spesa in materia sanitaria", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2018-2020.

**Art. 35 - Chiusura delle gestioni liquidatorie di cui all'articolo 45 bis della legge regionale 14 settembre 1994, n. 55 "Norme sull'assetto programmatico, contabile, gestionale e di controllo delle unità locali socio sanitarie e delle aziende ospedaliere in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria", così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517" e all'articolo 27 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56 "Norme e principi per il riordino del servizio sanitario regionale in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria", così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517".**

1. All'[articolo 33](#) della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2017" è aggiunto infine il seguente periodo:

omissis <sup>(36)</sup>

2. Al fine di dare copertura agli oneri derivanti dalle gestioni liquidatorie delle disciolte Unità locali socio sanitarie di cui all'[articolo 45 bis](#) della legge regionale 14 settembre 1994, n. 55 e all'[articolo 27](#) della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56, in base a quanto disposto dall'articolo 6, comma 1 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica" la Giunta regionale è autorizzata a trasferire alle aziende sanitarie come riformate ai sensi dell'[articolo 14](#), comma 4 della legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19 "Istituzione dell'ente di governance della sanità regionale veneta denominato "Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto - Azienda Zero". Disposizioni per la individuazione dei nuovi ambiti territoriali delle Aziende ULSS", l'importo complessivo di euro 12.218.432,56 per il triennio 2018-2020.

3. Con riguardo agli oneri relativi all'anno 2017, si provvede secondo quanto previsto dall'[articolo 33](#) della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 secondo un regime di contabilità separata.

4. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 4.000.000,00 per l'esercizio 2018, euro 4.000.000,00 per l'esercizio 2019, euro 4.218.432,56 per l'esercizio 2020, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 13 "Tutela della Salute", Programma 07 "Ulteriori spesa in materia sanitaria", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2018-2020.

**Art. 36 - Modifica all'articolo 29 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2017".**

1. Il comma 4 dell'[articolo 29](#) della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 è così sostituito:

omissis <sup>(37)</sup>

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 500.000,00 annui, si fa fronte con le risorse del Fondo Sanitario Regionale allocate alla Missione 13 "Tutela della salute", Programma 01 "Servizio sanitario regionale - Finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2018-2020.

**Art. 37 - Modifica all'articolo 4 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56 "Norme e principi per il riordino del servizio sanitario regionale in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria", così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517".**

1. Il comma 3 bis dell'[articolo 4](#) della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56, come introdotto dal comma 1 dell'articolo 30 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 è così sostituito:  
omissis <sup>(38)</sup>

**Art. 38 - Estensione del Piano di sorveglianza sanitaria sulla popolazione esposta alle sostanze perfluoroalchiliche (PFAS).**

1. La Giunta regionale è autorizzata ad estendere il piano di sorveglianza sanitaria sulla popolazione esposta alle sostanze perfluoroalchiliche (PFAS), approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 2133 del 23 dicembre 2016 agli abitanti dell' "area delle captazioni autonome ad uso potabile " (cosiddetta "zona arancio"), area riferita ad ambiti comunali dove sono stati rilevati superamenti di PFAS dalle captazioni autonome censite.

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione dal presente articolo, quantificati in euro 1.000.000,00 per l'esercizio 2018, in euro 500.000,00 per l'esercizio 2019 e in euro 500.000,00 per l'esercizio 2020, si fa fronte con le risorse del Fondo Sanitario Regionale allocate alla Missione 13 "Tutela della Salute", Programma 01 "Servizio Sanitario Regionale - Finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2018-2020.

**Art. 39 - Attività connesse con la presenza di sostanze perfluoro- alchiliche (PFAS) nelle fonti di approvvigionamento idropotabile.**

1. Per attività finalizzate al superamento dell'emergenza sanitaria connessa con la presenza di sostanze perfluoro- alchiliche (PFAS) nelle fonti di approvvigionamento idropotabile è stanziato l'importo di euro 1.500.000,00 per l'anno 2018.

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 1.500.000,00 per l'esercizio 2018, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", Programma 06 "Tutela e valorizzazione

delle risorse idriche”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2018-2020.

**Art. 40 - Modifiche alla legge regionale 4 marzo 2010, n. 18 “Norme in materia funeraria”.**

1. Al comma 1 dell'[articolo 25](#) della legge regionale 4 marzo 2010, n. 18 le parole: “*al seppellimento*” sono sostituite dalle parole: “*alla inumazione, alla tumulazione*” e le parole: “*i genitori*” sono sostituite dalle parole: “*il genitore, i genitori o i parenti fino al secondo grado*”.

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 25 della legge regionale 4 marzo 2010, n. 18 sono aggiunti i seguenti:  
omissis <sup>(39)</sup>

3. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, definisce criteri, modalità e termini per l'attuazione del presente articolo, ed in particolare del comma 2 ter dell'articolo 25 della legge regionale 4 marzo 2010, n. 18, così come introdotto dal presente articolo, individuando, altresì, le caratteristiche delle aree cimiteriali, in cui possono essere inumati i concepiti di età presunta inferiore alle ventotto settimane.

4. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 20.000,00 per l'esercizio 2018, si fa fronte con le risorse della Missione 12 “Diritti sociali, Politiche sociali e famiglia”, Programma 05 “Interventi per le famiglie”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2018-2020.

**Art. 41 - Interventi per il sostegno ai trapiantati con valvole cardiache prodotte dalla Ditta “Tri Technologies” presso l'Azienda Ospedaliera di Padova. <sup>(40)</sup>**

1. Ai fini di cui all'articolo 3, comma 6, lettera b) e dell'[articolo 15 bis](#) della legge regionale 15 dicembre 1982, n. 55 “Norme per l'esercizio delle funzioni in materia di assistenza sociale”, la Giunta regionale è autorizzata a intervenire a sostegno di quanti hanno effettuato, presso l'Azienda Ospedaliera di Padova, un intervento di impianto di valvole cardiache prodotte dalla Ditta “Tri Technologies”, e che versano in difficoltà economica; in caso di loro decesso, la misura è riconosciuta a favore dei familiari ed eredi.

2. La Giunta regionale, per il conseguimento delle finalità di cui al presente articolo, riconoscendo priorità alle famiglie divenute monoparentali per il decesso di uno dei genitori causato dall'impianto delle valvole cardiache, adotta entro e non oltre trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un provvedimento con cui determina l'entità del contributo, i beneficiari, i criteri e le modalità di erogazione, in considerazione anche delle spese personali sostenute in pendenza delle iniziative giudiziarie.

3. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificati in euro 300.000,00 per l'esercizio 2018, si fa fronte con

le risorse allocate alla Missione 12 “Diritti sociali, Politiche sociali e Famiglia”, Programma 05 “Interventi per le famiglie”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2018-2020.

**Art. 42 - Disposizioni in materia di prevenzione, contrasto e riduzione del rischio di bullismo e cyberbullismo.**

1. La Regione del Veneto promuove interventi finalizzati alla prevenzione, al contrasto e alla riduzione del rischio di bullismo e di cyberbullismo, previa stipula di accordi di collaborazione nel rispetto delle rispettive competenze e attribuzioni istituzionali, con i comuni, le forze dell’ordine, le istituzioni scolastiche, le aziende ULSS del territorio regionale e le organizzazioni senza scopo di lucro afferenti al terzo settore e operanti nel campo del disagio sociale, del sostegno alla famiglia e alla genitorialità, nonché nel campo del disagio minorile.

2. La Giunta regionale, entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, promuove un tavolo di lavoro regionale, in collaborazione con i soggetti di cui al comma 1, finalizzato al coordinamento degli interventi di prevenzione, contrasto e riduzione del rischio di bullismo e di cyberbullismo e al monitoraggio del fenomeno a livello regionale.

3. Le aziende ULSS, anche in via sperimentale, attuano le iniziative stabilite dal tavolo di cui al comma 2.

4. Entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale invia alla commissione consiliare competente una relazione sullo stato di attuazione del presente articolo, al fine dell’eventuale adozione di un provvedimento più articolato che consenta di superare la fase sperimentale.

5. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 200.000,00 per l’esercizio 2018 si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, Programma 01 “Interventi per l’infanzia e i minori e per asili nido”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2018-2020.

**Art. 43 - Modifiche alla legge regionale 18 novembre 2005, n. 18 “Istituzione del servizio civile regionale volontario”.**

1. L’[articolo 6](#) della legge regionale 18 novembre 2005, n. 18 è sostituito dal seguente:

omissis <sup>(41)</sup>

2. L’articolo 8 della legge regionale 18 novembre 2005, n. 18 è abrogato.

3. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 700.000,00 per l’esercizio 2018 si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, Programma 08 “Cooperazione e associazionismo”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2018-2020.

**Art. 44 - Fondo regionale di rotazione per le strutture e gli impianti del settore sociale e socio-sanitario.**

1. È istituito un fondo regionale per la concessione di finanziamenti in conto capitale a rimborso graduale, secondo quote annuali costanti, senza oneri per interessi, nonché in conto capitale a fondo perduto, allo scopo di sostenere i progetti di investimento per la realizzazione degli interventi edilizi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) ad e) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (Testo A)" e successive modifiche ed integrazioni sul patrimonio immobiliare, di proprietà di soggetti pubblici o soggetti privati non a scopo di lucro di cui all'[articolo 128](#) della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11, destinato a servizi sociali e socio-sanitari, da realizzarsi nel territorio della Regione del Veneto.

2. Sono destinatari dei finanziamenti del fondo i proprietari degli immobili oggetto di intervento o altro avente titolo, nonché i gestori dei servizi sociali o socio sanitari purché appartengano alle categorie dei soggetti pubblici o dei soggetti privati non a scopo di lucro di cui al comma 1.

3. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare che si esprime entro il termine di trenta giorni decorso il quale si prescinde, determina con proprio provvedimento le tipologie di intervento e di strutture sociali e socio-sanitarie oggetto dei finanziamenti, i criteri e le modalità procedurali per la presentazione delle domande e per l'erogazione e rimborso dei finanziamenti, nel rispetto dei seguenti indirizzi:

a) devono essere previamente acquisiti tutti i provvedimenti e le autorizzazioni previsti dalla normativa vigente, ivi compresa l'autorizzazione alla realizzazione ai sensi delle disposizioni di cui alla legge regionale 16 agosto 2002, n. 22 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali" e successive modificazioni, ove richiesta, necessarie ad assicurare l'immediata cantierabilità;

b) la ripartizione delle quote del fondo da destinare a finanziamento in conto capitale a fondo perduto ed a finanziamento in conto capitale a rimborso;

c) il finanziamento è concesso nel limite dell'80 per cento delle spese riconosciute ammissibili e necessarie per la realizzazione dei progetti. Con riferimento alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, l'ammontare del finanziamento può coprire interamente le spese, sulla base di criteri predeterminati volti a premiare la gestione efficiente dell'ente;

d) sull'immobile oggetto del finanziamento regionale deve essere costituito un vincolo di destinazione d'uso per i servizi sociali e socio-sanitari per una durata non inferiore a quindici anni, a partire dalla data della segnalazione certificata di agibilità. Detto immobile può

essere alienato in costanza di vincolo di destinazione d'uso solo ai soggetti di cui al comma 2;

e) la restituzione del finanziamento può avere una durata massima di quindici anni; <sup>(42)</sup>

f) deve essere garantita dal richiedente la restante copertura finanziaria per la realizzazione dell'intero progetto;

g) il finanziamento è erogato successivamente all'inizio dei lavori e per stati di avanzamento.

4. La Giunta regionale approva, altresì, uno schema di convenzione che i soggetti beneficiari del finanziamento devono stipulare con la struttura regionale competente, che deve prevedere, tra l'altro:

a) il cronoprogramma del progetto con l'indicazione della data di inizio e fine lavori;

b) il piano di rimborso del finanziamento, con la decorrenza della restituzione a partire dalla data di fine lavori, come indicata dal cronoprogramma, indipendentemente da eventuali proroghe concesse;

c) l'obbligo per il beneficiario, con esclusione delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, di prestare specifica garanzia fideiussoria oppure ipotecaria, con oneri ed eventuali altri accessori a proprio carico, a favore della Regione del Veneto di valore almeno pari al finanziamento regionale e che non può essere inferiore alla durata del piano di rimborso; <sup>(43)</sup>

d) la durata della convenzione stessa, che non può essere inferiore a dieci anni e le eventuali revoche.

5. L'ammissione al finanziamento è revocata:

a) nel caso di mancato rispetto del cronoprogramma, delle relative tempistiche e delle altre clausole stabilite dalla convenzione;

b) nei casi in cui il beneficiario del finanziamento non si adegui entro il termine assegnato alle eventuali prescrizioni formulate dalla struttura regionale competente;

c) negli altri casi stabiliti dalla Giunta regionale con il provvedimento di cui al comma 3.

6. Nel caso di revoca, le somme eventualmente erogate devono essere restituite entro il termine massimo di tre mesi dalla data di notifica dell'atto di revoca, anche mediante escussione della fideiussione. La Giunta regionale può prevedere, con il provvedimento di cui al comma 3, ulteriori modalità di restituzione.

7. Il fondo di cui al presente articolo può, altresì, finanziare progetti di carattere innovativo secondo modalità definite con provvedimento della Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare.

8. Il fondo è alimentato dagli stanziamenti disposti dalla Regione. La sua dotazione può essere integrata da apporti provenienti dalle fondazioni bancarie e da altri istituti di credito sulla base di specifiche convenzioni, nonché da altri soggetti pubblici e

privati.

9. La Giunta regionale svolge attività di monitoraggio e controllo sul rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo attraverso la struttura regionale competente la quale, a tal fine, si avvale anche delle aziende ULSS nel cui ambito è collocato l'immobile oggetto di finanziamento.

10. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, quantificati in euro 10.000.000,00 per ciascun esercizio del triennio 2018-2020, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", Programma 03 "Interventi per gli anziani", Titolo 3 "Spese per incremento attività finanziarie" e le somme derivanti dalle quote rimborsate dai soggetti titolari degli interventi vengono introitate al Titolo 5 "Entrate da riduzione di attività finanziarie", Tipologia 300 "Riscossione di crediti a medio-lungo termine" del bilancio di previsione 2018-2020.

**Art. 45 - Abrogazione dell'articolo 8 della legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2011".**

1. L'articolo 8 della legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 è abrogato, fermo restando che per gli interventi già ammessi a finanziamento regionale, per i quali è stato assunto l'impegno contabile ai sensi del predetto articolo, la Giunta regionale è autorizzata a dare seguito ai procedimenti già approvati secondo le disposizioni del medesimo articolo 8.

**Art. 46 - Modifiche alla legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112".**

1. Dopo il comma 1 dell'[articolo 129](#) della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 sono aggiunti i seguenti:  
omissis <sup>(44)</sup>

2. Il comma 1 dell'[articolo 131](#) della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 è abrogato.

3. Dopo il comma 1 dell'[articolo 138](#) della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11, è inserito il seguente:  
omissis <sup>(45)</sup>

4. La lettera c) del comma 2 dell'articolo 138 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 è abrogata.

5. Agli oneri derivanti dall'esercizio delle funzioni riallocate in capo alla Regione in materia di politiche sociali, quantificati in euro 11.000.000,00, per l'esercizio 2018 e in euro 9.000.000,00, per ciascun esercizio 2019 e 2020 si fa fronte:

a) nell'esercizio 2018, per euro 7.000.000,00, con le risorse allocate alla Missione 18 "Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali", Programma 01 "Relazioni finanziarie con le altre autonomie

territoriali”, Titolo 1 “Spese correnti”, per euro 3.500.000,00 con le risorse allocate alla Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, Programma 02 “Interventi per la disabilità”, Titolo 1 “Spese correnti” e per euro 500.000,00 con le risorse allocate alla Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, Programma 01 “Interventi per l’infanzia e i minori e per asili nido”, Titolo 1 “Spese correnti”, del bilancio di previsione 2018-2020;

b) negli esercizi 2019 e 2020, per euro 8.020.000,00 con le risorse allocate alla Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, Programma 02 “Interventi per la disabilità”, Titolo 1 “Spese correnti” e per euro 980.000,00 con le risorse allocate alla Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, Programma 01 “Interventi per l’infanzia e i minori e per asili nido”, Titolo 1 “Spese correnti”, del bilancio di previsione 2018-2020.

#### **Art. 47 - Finanziamento dei consultori familiari pubblici.**

1. La Giunta regionale è autorizzata a finanziare lo sviluppo dei consultori familiari pubblici, per garantire i livelli essenziali di assistenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017 “Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502”, articolo 24 recante “Assistenza sociosanitaria ai minori, alle donne, alle coppie, alle famiglie”.

2. Agli oneri derivanti dalla realizzazione del progetto di cui al comma 1, quantificati in euro 1.000.000,00 per l’esercizio 2018, in euro 1.000.000,00 per l’esercizio 2019 e in euro 1.000.000,00 per l’esercizio 2020, si fa fronte con le risorse del Fondo Sanitario Regionale, allocate alla Missione 13 “Tutela della Salute”, Programma 01 “Servizio Sanitario Regionale – Finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2018-2020.

#### **Art. 48 - Progetto regionale “InOltre”.**

1. La Giunta regionale è autorizzata a finanziare la prosecuzione, da parte dell’Azienda ULSS 7, del progetto “InOltre, la salute dell’imprenditore”, per il triennio 2018-2020, estendendolo ai cittadini veneti danneggiati dalle banche operanti nel territorio della Regione del Veneto.

2. Agli oneri derivanti dalla realizzazione del progetto di cui al comma precedente, quantificati in euro 100.000,00 per l’esercizio 2018, in euro 200.000,00 per l’esercizio 2019 e in euro 200.000,00 per l’esercizio 2020, si fa fronte con le risorse del Fondo Sanitario Regionale, allocate alla Missione 13 “Tutela della Salute”, Programma 01 “Servizio Sanitario Regionale - Finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2018-2020.

**Art. 49 - Modifiche all'articolo 11 recante "Interventi per l'assistenza legale e psico-sociale destinati ai cittadini veneti danneggiati dalle banche operanti nel territorio della Regione del Veneto" della legge regionale 23 febbraio 2016, n. 7 "Legge di stabilità regionale 2016".**

1. La rubrica dell'[articolo 11](#) della legge regionale 23 febbraio 2016, n. 7 è sostituita come segue: *"Interventi destinati ai cittadini veneti danneggiati dalle banche operanti nel territorio della Regione del Veneto"*.

2. Dopo il comma 2 ter dell'articolo 11 della legge regionale 23 febbraio 2016, n. 7 è inserito il seguente:

omissis <sup>(46)</sup>

3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 300.000,00 per l'esercizio 2018, si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 12 "Diritti sociali, Politiche sociali e famiglia", Programma 05 "Interventi per le famiglie" Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2018-2020.

**Art. 50 - Modifica alla legge regionale 28 dicembre 2012, n. 48 "Misure per l'attuazione coordinata delle politiche regionali a favore della prevenzione del crimine organizzato e mafioso, della corruzione nonché per la promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile".**

1. All'[articolo 15](#) della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 48, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

omissis <sup>(47)</sup>

2. Agli oneri conseguenti alle disposizioni di cui al comma 1, quantificati in euro 3.000,00 per ciascuno degli esercizi 2018, 2019 e 2020, si fa fronte con le risorse afferenti il bilancio del Consiglio regionale, allocate nella Missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 01 "Organi istituzionali", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2018-2020.

**Art. 51 - Modifiche all'articolo 16 della legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2011".**

1. Al fine di dare efficace attuazione al Piano di valorizzazione e/o alienazione degli immobili di proprietà della Regione del Veneto e degli enti, aziende e/o organismi, comunque denominati, strumentali o dipendenti, i quali non siano essenziali per l'esercizio delle funzioni istituzionali ovvero siano sottoutilizzati, sono apportate le seguenti modifiche all'[articolo 16](#) della legge regionale 18 marzo 2011, n. 7:

a) dopo la lettera b) del comma 3 bis è aggiunto:

omissis <sup>(48)</sup>

b) dopo il comma 3 quater sono aggiunti i seguenti:

omissis <sup>(49)</sup>

c) dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

omissis <sup>(50)</sup>

d) al comma 3 quater dopo “*e/o alienazione*” è inserito “*e/o permuta*”.

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 30.000,00 per l'esercizio 2018, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 05 “Gestione dei beni demaniali e patrimoniali”, Titolo 1 “Spesa corrente” del bilancio di previsione 2018-2020.

**Art. 52 - Modifiche alla legge regionale 27 gennaio 1995, n. 5 “Disposizioni per la costituzione del diritto di superficie in località comprese nell'area della foresta del Cansiglio”.**

1. Al comma 1 dell'[articolo 1](#) della legge regionale 27 gennaio 1995, n. 5 dopo la parola “*costruzioni*” viene inserito “*e loro pertinenze*”.

2. L'[articolo 4](#) della legge regionale 27 gennaio 1995, n. 5 è sostituito dal seguente:

omissis <sup>(51)</sup>

3. Le entrate derivanti dall'applicazione del presente articolo sono introitate al Titolo 4 “Entrate in conto capitale”, Tipologia 400 “Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali” del bilancio di previsione 2018-2020.

**Art. 53 - Interventi per la valorizzazione nelle istituzioni scolastiche dei simboli del patrimonio storico-culturale.**

1. La Regione del Veneto, ai fini della valorizzazione del patrimonio e dei simboli storico-culturali, istituisce un fondo, alimentato annualmente da stanziamenti a carico del bilancio regionale, per il finanziamento di interventi e attività promosse dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado per la realizzazione ed esposizione dei presepi nelle scuole durante il periodo natalizio.

2. La Giunta regionale provvede alla definizione dei criteri e modalità per la presentazione delle domande, per la realizzazione e per la rendicontazione delle iniziative ed attività di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 50.000,00 per l'esercizio 2018 si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 15 “Politiche per il lavoro e la Formazione Professionale”, Programma 02 “Formazione Professionale”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2018-2020.

**Art. 54 - Norme in materia di servizi per il lavoro.**

1. Nelle more della riforma organica della disciplina regionale in materia di mercato del lavoro per l'adeguamento ai principi sul riordino delle funzioni stabiliti dalla legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30, “Collegato alla legge di stabilità regionale 2017” che

completerà il nuovo assetto normativo e organizzativo, il presente articolo regola il trasferimento del personale addetto ai centri per l'impiego e l'esercizio delle funzioni in ambito regionale in materia di servizi per il lavoro, riallocate in capo alla Regione con l'articolo 1, comma 1, della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30.

2. Il personale dipendente dalle province e dalla Città Metropolitana di Venezia addetto ai centri per l'impiego del Veneto, per il quale la legislazione statale di attuazione della riforma del mercato del lavoro di cui al decreto legislativo n. 150 del 14 settembre 2015, preveda il trasferimento alla regione o agenzia o ente regionale costituito per la gestione dei servizi per l'impiego, è collocato nei ruoli dell'ente regionale Veneto Lavoro. Il trasferimento dalle province e dalla Città Metropolitana di Venezia all'ente regionale Veneto Lavoro ha effetto dalla data fissata in apposita convenzione da stipularsi tra Regione del Veneto, Veneto Lavoro, le province del Veneto e la Città Metropolitana di Venezia. Fino a tale data è prorogata la validità delle convenzioni stipulate tra Regione del Veneto, Province e Città Metropolitana di Venezia in attuazione dell'[articolo 5](#), comma 4, della legge regionale 29 ottobre 2015, n. 19 "Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative provinciali", fatta salva la possibilità della stipula di convenzioni integrative.

3. A decorrere dalla data del trasferimento del personale a Veneto Lavoro di cui al comma 2, l'ente regionale medesimo subentra nelle funzioni attribuite alle province e alla Città Metropolitana di Venezia nella materia dei servizi per l'impiego. Da tale data sono trasferite a Veneto Lavoro le risorse finanziarie in precedenza attribuite dalla Regione alle province e alla Città Metropolitana di Venezia per la corresponsione del trattamento economico dei rispettivi dipendenti addetti ai centri per l'impiego.

4. La Regione svolge funzioni di indirizzo e vigilanza, anche mediante apposite convenzioni, sull'esercizio delle funzioni attribuite a Veneto Lavoro.

5. Il personale trasferito all'ente regionale Veneto Lavoro conserva il trattamento economico fondamentale e accessorio, ove più favorevole, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto dall'amministrazione di provenienza al momento del trasferimento, mediante l'erogazione di un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti.

5 bis. Il personale di cui al comma 2, nonché quello di cui all'articolo 19, comma 1, della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 "Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro" e successive modificazioni, è collocato nei ruoli della Regione, qualora l'ente regionale Veneto Lavoro sia oggetto di processi di privatizzazione, soppressione o trasformazione totale o parziale, in altro ente pubblico per il quale venga applicato un contratto

collettivo diverso da quello relativo alle funzioni locali, come individuato dalla contrattazione collettiva. <sup>(52)</sup>

5 ter. Il personale di cui al comma 5 bis è collocato nei ruoli della Regione a far data dagli interventi specificati al medesimo comma. <sup>(53)</sup>

6. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'ente regionale Veneto Lavoro è autorizzato a subentrare nei rapporti a tempo determinato in essere alla medesima data presso le province e la Città Metropolitana di Venezia, potendo procedere alla proroga dei contratti stessi ai sensi dell'articolo 1, comma 429, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)". Ai fini del subentro, la Regione trasferisce a Veneto Lavoro le relative risorse finanziarie, in precedenza attribuite agli enti con i quali intercorrevano i rapporti a tempo determinato. Il personale a tempo determinato rimarrà assegnato in forza di apposita convenzione tra le province e la Città Metropolitana di Venezia interessate e Veneto Lavoro.

7. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo quantificati in euro 5.500.000,00 per ciascun esercizio 2018, 2019 e 2020 si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 15 "Politiche per il lavoro e la formazione professionale", Programma 01 "Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2018-2020.

**Art. 55 - Norma di prima attuazione delle disposizioni in materia di previdenza complementare regionale di cui alla legge regionale 18 luglio 2017, n. 15 "Interventi per lo sviluppo della previdenza complementare e del welfare integrato regionale del Veneto".**

1. Nelle more della attivazione dell'ente regionale Veneto Welfare, istituito con legge regionale 18 luglio 2017, n. 15 "Interventi per lo sviluppo della previdenza complementare e del welfare integrato regionale del Veneto", è creata presso l'Ente Veneto Lavoro, istituito ai sensi della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 "Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro" e successive modificazioni, apposita unità operativa che in relazione a quanto previsto agli [articoli 1, 2, 3 e 4](#) della legge regionale 18 luglio 2017, n. 15:

- a) svolge attività di promozione, informazione e assistenza qualificata in ordine alla previdenza complementare della popolazione regionale;
- b) cura i rapporti con gli enti accreditati e con i soggetti aderenti alle forme di welfare e per il coordinamento dell'attività dei fondi stessi, ivi compresi i rapporti con gli enti gestori;
- c) offre servizi e assistenza qualificata connessi alla materia della previdenza in genere ed ai fondi sanitari integrativi;

d) realizza progetti volti alla costituzione di forme di tutela sociale da realizzare anche per il tramite del risparmio previdenziale, ivi compresa l'attuazione di progetti di welfare;

e) effettua studi e ricerche relativamente alle materie di competenza.

2. Le attività previste al comma 1 sono oggetto di valutazione ai sensi del comma 1 dell'articolo 13 recante "Clausola valutativa" della legge regionale 18 luglio 2017, n. 15, da presentarsi alla competente commissione consiliare entro trenta mesi dalla entrata in vigore della presente legge.

3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo quantificati in euro 400.000,00 per l'esercizio 2018 si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 15 "Politiche per il lavoro e la formazione professionale", Programma 01 "Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro", Titolo 1 "Spese correnti", del bilancio di previsione 2018-2020.

**Art. 56 - Modifiche alla legge regionale 23 dicembre 2014, n. 42 "Introduzione del sistema previdenziale di tipo contributivo per i consiglieri regionali eletti nelle legislature decima e successive ai sensi della lettera m) del comma 1 dell'articolo 2 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 convertito con legge n. 213 del 7 dicembre 2012".**

1. Il comma 2 dell'[articolo 3](#) della legge regionale 23 dicembre 2014, n. 42 è sostituito dal seguente:

omissis <sup>(54)</sup>

2. Dopo il comma 1 dell'[articolo 10](#) della legge regionale 23 dicembre 2014, n. 42 è aggiunto il seguente:

omissis <sup>(55)</sup>

3. Nella legge regionale 23 dicembre 2014, n. 42 ovunque ricorra l'espressione: "*pensione*" va sostituita con: "*trattamento previdenziale*", con coordinamento del relativo articolo o preposizione.

4. Ai fini del comma 1 del presente articolo, qualora sia esercitata la opzione di cui al comma 1, per i contributi versati nel corso della legislatura è ammessa la restituzione, senza corresponsione di interessi, su richiesta, al termine del mandato, previa rinuncia al trattamento previdenziale disciplinato dalla legge regionale 23 dicembre 2014, n. 42 qualora il consigliere ne abbia maturato il diritto.

5. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 100.000,00 per ciascuno degli esercizi 2018, 2019 e 2020, si fa fronte con le risorse, afferenti il bilancio del Consiglio regionale, allocate nella Missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 01 "Organi istituzionali", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2017-2019.

**Art. 57 - Modifiche alla legge regionale 6 giugno 2017, n. 14 “Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e modifiche della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio”” e alla legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio” per il coordinamento con il settore del commercio.**

1. Dopo il comma 2 dell'[articolo 12](#) della legge regionale 6 giugno 2017, n. 14 è aggiunto il seguente:  
omissis <sup>(56)</sup>

2. Dopo il comma 2 dell'[articolo 16](#) della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 è aggiunto il seguente:  
omissis <sup>(57)</sup>

3. Le disposizioni di cui al comma 2 bis dell'articolo 16 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, come introdotto dal comma 2, si applicano anche alle aree con idonea destinazione urbanistica per l'insediamento delle grandi strutture di vendita, purché non oggetto di strumenti urbanistici attuativi o di accordi pubblico-privato o di accordi di programma approvati alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Per l'attuazione del presente articolo è prevista un'attività di monitoraggio degli impatti, con particolare riferimento alle ricadute sui tassi di occupazione, sugli esercizi di vicinato e sulla percezione del livello di sicurezza delle grandi strutture di vendita, ai sensi dell'[articolo 5](#) della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50 “Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto”.

5. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo quantificati in euro 10.000,00 per l'esercizio 2018, si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, Programma 02 “Commercio, reti distributive e tutela dei consumatori”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2018-2020.

**Art. 58 - Modifica alla legge regionale 8 settembre 1997, n. 36 “Norme per l'istituzione del Parco regionale del Delta del Po”.**

1. La planimetria, in scala 1:50.000, allegata alla legge regionale 8 settembre 1997, n. 36 è sostituita dalla planimetria georeferenziata della perimetrazione del Parco naturale regionale del Delta del Po allegata alla presente legge.

2. Al comma 1, dell'[articolo 1](#) della legge regionale 8 settembre 1997, n. 36, le parole: “*da apposita grafia nell'allegata planimetria*” sono sostituite dalle seguenti: “*dalla planimetria georeferenziata*” e le parole: “*e marginalmente il territorio dei comuni di*” sono soppresse.

3. Al fine di adeguare i confini del Parco alle eventuali modifiche morfologiche intervenute, la Giunta regionale concede all'Ente Parco del Delta del Po un finanziamento per l'aggiornamento della

planimetria georeferenziata di cui al comma 1 e relativa tabellazione, ove necessaria, nonché per l'attivazione di incontri informativi con tutti i portatori di interesse. A tal fine la planimetria georeferenziata ed il resoconto degli incontri informativi vengono trasmessi alla Giunta regionale entro il 30 settembre 2018.

4. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati complessivamente in euro 40.000,00 per l'esercizio 2018, si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", Programma 05 "Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2018-2020.

**Art. 59 - Modifica alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio".**

1. Dopo l'[articolo 39](#) della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 è aggiunto il seguente:  
omissis <sup>(58)</sup>

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 350.000,00 per l'esercizio 2018, si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 16 "Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca", Programma 02 "Caccia e pesca", Titolo 1 "Spese correnti", del bilancio di previsione 2018-2020.

**Art. 60 - Interventi a sostegno di progetti pilota attivati dai comuni del Veneto per la riqualificazione ambientale del territorio ed il risanamento dell'aria.**

1. La Giunta regionale, al fine di concorrere al contrasto ai cambiamenti climatici e per il risanamento della qualità dell'aria nel territorio regionale, è autorizzata a riconoscere alla Agenzia veneta per la innovazione nel settore primario, di cui alla legge regionale 28 novembre 2014, n. 37, contributi straordinari per il finanziamento di piani di impianto <sup>(59)</sup> di comuni del Veneto finalizzati alla ricostituzione degli ecosistemi originari dei rispettivi territori.

2. Ai fini di cui al comma 1, la Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario, in conformità alle proprie finalità istituzionali di salvaguardia delle biodiversità vegetali di interesse naturalistico, contribuisce all'esecuzione di piani d'impianto di essenze arboree ed arbustive autoctone da parte di comuni singoli ed associati, sia in aree verdi comunali che in aree private, attraverso la fornitura gratuita di materiale di propagazione di origine certificata.

3. L'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario è incaricata di formulare le linee guida per la redazione dei piani di impianto a cura dei comuni singoli ed associati, in relazione alle finalità di cui al comma 1.

4. I comuni singoli ed associati interessati presentano

all'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario, nei termini e secondo le modalità definite dalla stessa Agenzia, i piani d'impianto di cui al comma 2.

5. Le modalità di assegnazione del materiale vivaistico sono definite dalla Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario, che riferisce annualmente alla Giunta regionale in ordine al numero di istanze pervenute ed ai piani finanziati. <sup>(60)</sup>

6. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 200.000,00 per l'esercizio 2018 si fa fronte con le risorse della Missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente" Programma 08 "Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2018-2020.

**Art. 61 - Valorizzazione dell'autonomia tecnico-scientifica, amministrativa e contabile dell'ARPAV in attuazione della legge 28 giugno 2016, n. 132 "Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale" e modifiche alla legge regionale 18 ottobre 1996, n. 32 "Norme per l'istituzione ed il funzionamento dell'agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto (ARPAV)" e alla legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2017".**

1. Il comma 2 bis dell'[articolo 2](#) della legge regionale 18 ottobre 1996, n. 32 è così sostituito:  
omissis <sup>(61)</sup>

2. Al comma 3 dell'[articolo 10](#) della legge regionale 18 ottobre 1996, n. 32 le parole: "*dei seguenti requisiti*" sono sostituite dalle parole: "*dei requisiti di cui all'articolo 8 della legge 28 giugno 2016, n. 132 e dei seguenti*".

3. Al comma 4 dell'articolo 10 della legge regionale 18 ottobre 1996, n. 32 le parole: "*, di norma,*" e le parole: "*Il direttore generale decade, comunque, a seguito della scadenza della legislatura, al compimento del novantesimo giorno successivo all'elezione della Giunta regionale*" sono soppresse.

4. Al comma 6 dell'articolo 10 della legge regionale 18 ottobre 1996, n. 32 le parole: "*direttori generali delle unità locali socio sanitarie del Veneto di massima dimensione, in quanto compatibili*" sono sostituite dalle seguenti: "*direttori di area regionali di cui all'articolo 9, comma 2, lettera b), della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54, e successive modificazioni.*".

5. Il comma 7 dell'articolo 13 della legge regionale 18 ottobre 1996, n. 32 è abrogato.

6. Il comma 9 dell'[articolo 13](#) della legge regionale 18 ottobre 1996, n. 32 è sostituito dal seguente:

omissis <sup>(62)</sup>

7. Al comma 2 dell'[articolo 19](#) della legge regionale 18 ottobre 1996, n. 32 dopo le parole: “*Giunta regionale*” sono aggiunte le seguenti parole: “, *per il tramite della Segreteria generale della programmazione, ai fini della coerenza con gli obiettivi programmati ai sensi dell’articolo 2, comma 2 bis,*”.

8. Alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 19 della legge regionale 18 ottobre 1996, n. 32 dopo le parole: “*conto consuntivo,*” sono aggiunte le parole: “, *previo parere in ordine alla applicazione dei principi contabili di cui all’articolo 2, comma 2 bis, del responsabile dell’Area competente in materia di sanità sociale, da rendersi entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione;*”.

9. Il comma 1 dell'[articolo 27](#) della legge regionale 18 ottobre 1996, n. 32 è così sostituito:

omissis <sup>(63)</sup>

10. Al fine di conformare il rapporto di lavoro del direttore generale dell’ARPAV alla nuova disciplina prevista ai sensi del combinato disposto dell'[articolo 10](#) della legge regionale 18 ottobre 1996, n. 32, così come modificato dai commi 2 e 3, e dell’articolo 8 della legge 28 giugno 2016, n. 132, si procede alla revisione del contratto di lavoro del direttore generale in carica entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

11. L’articolo 40 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2017” è abrogato.

12. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo si fa fronte con le risorse del Fondo Sanitario Regionale allocate alla Missione 13 “Tutela della salute”, Programma 01 “Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2018-2020.

#### **Art. 62 - Attuazione Accordo di Programma “Vallone Moranzani”.**

1. Nell’ambito della concessione tra Regione del Veneto e SIFA S.C.p.A., relativa all’intervento “Progetto integrato Fusina - PIF”, di cui alla delibera di Giunta regionale n. 1562 del 28 giugno 2005, la quota parte, destinata a cofinanziare interventi di compensazione, ricavata dalla tariffa corrisposta dai conferenti a SIFA S.C.p.A., quale gestore dell’impianto, per l’espletamento delle attività di gestione di terre da scavo e sedimenti di dragaggio secondo le modalità stabilite nell’Accordo di Programma “Vallone Moranzani” sottoscritto il 31 marzo 2008, è introitata nel bilancio regionale.

2. L’utilizzo delle entrate di cui al comma 1 resta vincolato alle finalità concordate tra i sottoscrittori dell’Accordo di Programma “Vallone Moranzani” e destinato al cofinanziamento di interventi di compensazione indicati nel suddetto Accordo di Programma e nelle sue eventuali modifiche e integrazioni.

3. La Giunta regionale, in conformità a quanto previsto nel

vigente Accordo di Programma “Vallone Moranzani” adotta il programma di attività e ne dispone l'utilizzo per le finalità di cui al comma 2.

4. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 18.118.186,18 per l'esercizio 2018, si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 09 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente”, Programma 02 “Tutela, valorizzazione e recupero ambientale”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, la cui disponibilità viene incrementata mediante le entrate di pari importo di cui al comma 1, allocate al Titolo 4 “Entrate in conto capitale”, Tipologia 500 “Altre entrate in conto capitale” del bilancio di previsione 2018-2020.

**Art. 63 - Modifica alla legge regionale 8 maggio 2009, n. 12 “Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio”.**

1. Dopo l'[articolo 29](#) della legge regionale 8 maggio 2009, n. 12, è aggiunto il seguente:

omissis <sup>(64)</sup>

2. Agli oneri derivanti dalla applicazione del presente articolo, quantificati in euro 1.000.000,00 per l'esercizio 2018 si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 16 “Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca”, Programma 01 “Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2018 - 2020.

**Art. 64 - Modifica all'articolo 29 della legge regionale 8 maggio 2009, n. 12 “Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio”.**

1. Dopo il comma 5 dell'[articolo 29](#) della legge regionale 8 maggio 2009, n. 12, è aggiunto il seguente:

omissis <sup>(65)</sup>

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo quantificati in euro 1.000.000,00 per l'esercizio 2018 si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 16 “Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca”, Programma 01 “Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2018-2020.

**Art. 65 - Interventi per la salvaguardia di beni mobili, di proprietà di comuni con popolazione inferiore ai trentamila abitanti, che abbiano particolare valore storico e artistico.**

1. La Regione del Veneto, al fine di concorrere a salvaguardare i beni mobili di proprietà di comuni con popolazione inferiore ai trentamila abitanti che abbiano particolare valore storico e artistico e che attualmente non siano inseriti in percorsi o raccolte museali risalenti almeno al diciannovesimo secolo, promuove iniziative volte al loro recupero e valorizzazione.

2. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale definisce i criteri per il sostegno al recupero e alla valorizzazione dei beni di cui al comma 1, in particolare, tenendo conto:

- a) della localizzazione, descrizione e stato di conservazione del bene;
- b) della datazione del bene;
- c) della rilevanza e importanza del bene, quale testimonianza della storia, cultura e arte del territorio.

3. I comuni interessati entro i centoventi giorni successivi, ed a seguire entro i termini determinati annualmente dalla Giunta regionale, individuano, sulla base dei criteri definiti dalla Giunta regionale, i beni oggetto di recupero e valorizzazione presenti nelle loro collezioni e proprietà e predispongono una relazione tecnica corredata da elaborati grafici e multimediali che documenta le caratteristiche del bene e presentano alla Regione proposte d'intervento per il recupero e la valorizzazione di detti beni, sulla base delle indicazioni contenute nella relazione, unitamente al programma di spesa.

4. Per il finanziamento degli interventi di cui al presente articolo la Giunta regionale assegna risorse, tramite apposito bando, ai comuni sulla base dei rispettivi programmi di spesa, tenendo conto anche dei finanziamenti eventualmente assegnati da altri enti, quali banche e fondazioni, per l'attuazione dei medesimi interventi.

5. Le modalità di erogazione e rendicontazione dei contributi, di verifica e di monitoraggio degli interventi, anche in funzione della revoca del contributo, sono definite dalla Giunta regionale.

6. I beni per i quali sono concessi i contributi per gli interventi di recupero e valorizzazione, sono vincolati, per un periodo di dieci anni dalla data del provvedimento di concessione, al mantenimento in regime di fruizione pubblica nei termini di cui all'atto unilaterale d'obbligo prodotto dai comuni beneficiari del contributo.

7. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 150.000,00 per l'esercizio 2018, si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 05 "Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali", Programma 01 "Valorizzazione dei beni di interesse storico", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2018-2020.

#### **Art. 66 - Contributo straordinario al Convitto Statale per Sordi "A. Magarotto" di Padova.**

1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario di 40.000,00 euro per l'esercizio 2018 al Convitto Statale per Sordi "A. Magarotto" di Padova per interventi di ammodernamento e messa in sicurezza dei locali ospitanti le attività educative e ricreative dell'istituto.

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione dal presente articolo,

quantificati in euro 40.000,00 per l'esercizio 2018 si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 12 "Diritti sociali, Politiche Sociali e Famiglia", Programma 07 "Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2018-2020.

**Art. 67 - Modifica alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio". (66)**

1. Dopo l'[articolo 19](#) della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 è inserito il seguente:

omissis (67)

2. Agli oneri per la realizzazione del sistema regionale di prenotazione venatoria di cui al presente articolo, quantificati in euro 100.000,00 per l'esercizio 2018 si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 16 "Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca", Programma 02 "Caccia e pesca", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2018-2020.

**Art. 68 - Entrata in vigore.**

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

**ALLEGATI OMESSI**

- 1() Con sentenza n. 16/2019 (G.U. - 1<sup>a</sup> Serie Speciale n. 7/2019) la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 67, comma 1 in riferimento all'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione in relazione all'articolo 12, comma 5, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) per radicale difetto di motivazione del ricorso e non fondata la questione di legittimità costituzionale del medesimo articolo 67, comma 1 in riferimento all'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione in relazione all'articolo 14, comma 5, della legge n. 157 del 1992 in quanto la circostanza che il sistema informatico non possa autorizzare automaticamente l'accesso in un determinato ambito territoriale di un numero di cacciatori superiore all'indice venatorio massimo, in assenza dell'apposita delibera dell'organo di gestione, esclude ogni possibile effetto pregiudizievole della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema assicurato dalla disciplina statale. La legge era stata impugnata dal Governo innanzi alla Corte Costituzionale con ricorso n. 18/2018 (G.U. - 1<sup>a</sup> Serie Speciale n. 14/2018).
- 2() Testo riportato dopo comma 2 dell'art. 25 legge regionale 5 aprile 2013, n. 3.
- 3() Vedi anche quanto disposto dall'art. 37 della legge regionale 16 maggio 2019, n. 17 "Legge per la cultura".
- 4() Testo riportato dopo l'art. 77 legge regionale 4 novembre 2002, n. 33.
- 5() Testo riportato all'art. 80 legge regionale 4 novembre 2002, n. 33.
- 6() Testo riportato alla lett. a del comma 1 dell'art. 83 legge regionale 4 novembre 2002, n. 33.
- 7() Testo riportato dopo la lett. e) del comma 2 dell'art. 19 legge regionale 14 giugno 2013, n. 11.
- 8() Comma inserito da comma 1 art. 11 legge regionale 29 dicembre 2020, n. 39.
- 9() Comma così modificato da comma 2 art. 11 legge regionale 29 dicembre 2020, n. 39 che ha sostituito le parole "al comma 1" con le parole "ai commi 1 e 1 bis".
- 10() Comma così modificato da comma 3 art. 11 che ha inserito dopo la parola "anticipazione" le parole "di cui al comma 1".
- 11() Testo riportato al comma 2 dell'art. 37 legge regionale 5 aprile 2013, n. 3.
- 12() Testo riportato dopo il comma 1 dell'art. 3 legge regionale 22 luglio 2015, n. 13.
- 13() Articolo abrogato da lett f) comma 2 articolo 32 della legge regionale 1 giugno 2022, n. 13.
- 14() Testo riportato dopo comma 1 dell'art. 75 legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30.
- 15() Testo riportato dopo lett. d) del comma 1 dell'art. 2 legge regionale 28 novembre 2014, n. 37.
- 16() Testo riportato dopo comma 4 dell'art. 12 legge regionale 28 novembre 2014, n. 37.
- 17() Testo riportato dopo comma 8 dell'art. 14 legge regionale 28 novembre 2014, n. 37.
- 18() Testo riportato dopo lett. a) dell'art. 1 legge regionale 7 agosto 2009, n. 16.
- 19() Testo riportato dopo art. 2 legge regionale 7 agosto 2009, n. 16.
- 20() Testo riportato al comma 3 dell'art. 9 legge regionale 10 agosto 2012, n.

- 28.
- 21() Testo riportato al comma 2 dell'art. 12 legge regionale 10 agosto 2012, n. 28.
- 22() Testo riportato dopo art. 13 legge regionale 10 agosto 2012, n. 28.
- 23() Testo riportato alla lett. b) del comma 1 dell'art. 24 legge regionale 10 agosto 2012, n. 28.
- 24() Testo riportato alla lett. h) del comma 1 dell'art. 25 legge regionale 10 agosto 2012, n. 28.
- 25() Testo riportato al comma 1 dell'art. 26 legge regionale 10 agosto 2012, n. 28.
- 26() Testo riportato al comma 12 dell'art. 28 legge regionale 10 agosto 2012, n. 28.
- 27() Testo riportato al comma 1 art. 1 legge regionale 28 novembre 2014, n. 37.
- 28() Vedi anche quanto disposto dalla legge regionale 6 giugno 2019, n. 21.
- 29() Comma così modificato da comma 1 art. 27 legge regionale 25 novembre 2019, n. 44 che ha soppresso le parole "con sede in Pieve di Soligo (TV)".
- 30() Testo riportato dopo comma 1 dell'art. 9 legge regionale 30 maggio 2014, n. 13.
- 31() Testo riportato dopo comma 2 dell'art. 10 legge regionale 30 maggio 2014, n. 13.
- 32() Testo riportato dopo comma 2 bis legge regionale 9 febbraio 2001, n. 5.
- 33() Testo riportato dopo lett. e) del comma 3 dell'art. 1 legge regionale 17 giugno 2016, n. 17.
- 34() Testo riportato dopo lett. i) del comma 3 dell'art. 3 legge regionale 17 giugno 2016, n. 17.
- 35() Testo riportato all'art. 2 legge regionale 22 ottobre 2014, n. 33.
- 36() Testo riportato alla fine dell'art. 33 legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30.
- 37() Testo riportato al comma 4 dell'art. 29 legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30.
- 38() Testo riportato al comma 3 bis dell'art. 4 legge regionale 14 settembre 1994, n. 56.
- 39() Testo riportato dopo comma 2 dell'art. 25 legge regionale 4 marzo 2010, n. 18.
- 40() Vedi anche art. 22 della legge regionale 14 dicembre 2018, n. 43, con il quale sono stati disposti ulteriori interventi per il sostegno ai trapiantati con valvole cardiache prodotte dalla ditta "Tri Technologies" presso l'Azienda Ospedaliera di Padova.
- 41() Testo riportato all'art. 6 legge regionale 18 novembre 2005, n. 18.
- 42() Lettera modificata da comma 1 art. 1 legge regionale 21 settembre 2021, n. 28 che ha sostituito la parola: "dieci" con la parola: "quindici".
- 43() Lettera sostituita da comma 2 art. 1 legge regionale 21 settembre 2021, n. 28. Ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 21 settembre 2021, n. 28 la modifica introdotta "si applica anche ai contratti di finanziamento in essere alla data di entrata in vigore della presente legge".
- 44() Testo riportato dopo comma 1 dell'art. 129 legge regionale 13 aprile 2001, n. 11.
- 45() Testo riportato dopo comma 1 dell'art. 131 legge regionale 13 aprile 2001, n. 11.
- 46() Testo riportato dopo comma 2 ter dell'art. 11 legge regionale 23

febbraio 2016, n. 7.

47() Testo riportato dopo comma 7 dell'art. 15 legge regionale 28 dicembre 2012, n. 48.

48() Testo riportato dopo la lett. b) del comma 3 bis dell'art. 16 legge regionale 18 marzo 2011, n. 7.

49() Testo riportato dopo comma 3 quater dell'art. 16 legge regionale 18 marzo 2011, n. 7.

50() Testo riportato dopo comma 4 dell'art. 16 legge regionale 18 marzo 2011, n. 7.

51() Testo riportato all'art. 4 legge regionale 27 gennaio 1995, n. 5.

52() Comma inserito da comma 1 art. 1 legge regionale 15 maggio 2018, n. 18.

53() Comma inserito da comma 1 art. 1 legge regionale 15 maggio 2018, n. 18.

54() Testo riportato al comma 2 dell'art. 3 legge regionale 23 dicembre 2014, n. 42.

55() Testo riportato dopo comma 1 dell'art. 10 legge regionale 23 dicembre 2014, n. 42.

56() Testo riportato dopo comma 2 dell'art. 12 legge regionale 6 giugno 2017, n. 14.

57() Testo riportato dopo il comma 2 dell'art. 16 legge regionale 23 aprile 2004, n. 11.

58() Testo riportato dopo art. 39 legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50.

59() Comma così modificato da comma 1 art. 6 legge regionale 28 giugno 2019, n. 24 che ha sostituito le parole "di progetti" con le parole "di piani di impianto".

60() Commi 2, 3, 4 e 5 sostituiti da comma 2 art. 6 legge regionale 28 giugno 2019, n. 24.

61() Testo riportato comma 2 bis dell'articolo 2 della legge regionale 18 ottobre 1996, n. 32.

62() Testo riportato al comma 9 dell'articolo 13 della legge regionale 18 ottobre 1996, n. 32.

63() Testo riportato al comma 1 dell'articolo 27 della legge regionale 18 ottobre 1996, n. 32.

64() Testo riportato dopo l'articolo 29 della legge regionale 8 maggio 2009, n. 12.

65() Testo riportato dopo il comma 5 dell'articolo 29 della legge regionale 8 maggio 2009, n. 12.

66() Con sentenza n. 16/2019 (G.U. - 1<sup>a</sup> Serie Speciale n. 7/2019) la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 67, comma 1 in riferimento all'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione in relazione all'articolo 12, comma 5, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) per radicale difetto di motivazione del ricorso e non fondata la questione di legittimità costituzionale del medesimo articolo 67, comma 1 in riferimento all'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione in relazione all'articolo 14, comma 5, della legge n. 157 del 1992 in quanto la circostanza che il sistema informatico non possa autorizzare automaticamente l'accesso in un determinato ambito territoriale di un numero di cacciatori superiore all'indice venatorio massimo, in assenza dell'apposita delibera dell'organo di gestione, esclude ogni possibile effetto pregiudizievole della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema

assicurato dalla disciplina statale. La legge era stata impugnata dal Governo innanzi alla Corte Costituzionale con ricorso n. 18/2018 (G.U. - 1<sup>a</sup> Serie Speciale n. 14/2018).

67() Testo riportato dopo l'articolo 19 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50.